



# Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano  
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate  
Tel. 029068861 – Fax 02906886210  
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15/07/2020

### OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di Luglio alle ore 20:30, nella sala consiliare della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

|    | <b>Nome e Cognome</b>    | <b>Carica</b> | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|----|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1  | ABATE FRANCO             | Il Sindaco    | X               |                |
| 2  | BIASI FRANCESCO          | Consigliere   | X               |                |
| 3  | ENEZIANO CLAUDIO GIORGIO | Consigliere   |                 | X              |
| 4  | LASERRA MARIA SANTA      | Consigliere   | X               |                |
| 5  | VIMERCATI ANNA MARIA     | Consigliere   | X               |                |
| 6  | MALFETONE ANTONIO        | Consigliere   | X               |                |
| 7  | D'ARGENIO PELLEGRINO     | Consigliere   | X               |                |
| 8  | MASIERO, IRENE           | Consigliere   | X               |                |
| 9  | FONDRINI ELENA           | Consigliere   | X               |                |
| 10 | GAROTTA MASSIMO          | Consigliere   | X               |                |
| 11 | MIGLIOLI LORENZO         | Consigliere   | X               |                |
| 12 | BAVUTTI, ANNA            | Consigliere   | X               |                |
| 13 | CORDELLA ONOFRIO LUIGI   | Consigliere   | X               |                |

|               |    |   |
|---------------|----|---|
| <b>Totali</b> | 12 | 1 |
|---------------|----|---|

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, Dott. Carmelo Salvatore Fontana.

Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l'ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28*

dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTE le precedenti deliberazione di Consiglio comunale n. 2 e n. 3 del 29/03/2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle

*finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell'art. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: n. 12

Consiglieri votanti: n. 10

Astenuti n. 2 (Bavutti, Cordella)

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 2 (Garotta, Miglioli)

## DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI                                                                                                                                                                                                                                                         | Aliquote IMU ‰ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1    | <b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni                                                                                                                                     | 10,60          |
| 2    | Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7                                                                          | 4,00           |
| 3    | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.7 comma 2 del Regolamento Comunale) | 0,00           |
| 4    | Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (riduzione del 50% della base imponibile)                                                                    | 10,60          |
| 5    | Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del                                                                                                                              | 10,60          |

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 30 del 15/07/2020 20:30:00.

Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

|    |                                                                                                                                                             |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | 1986                                                                                                                                                        |       |
| 6  | Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società                                                                              | 10,60 |
| 7  | Immobili locati                                                                                                                                             | 10,60 |
| 8  | Aree fabbricabili                                                                                                                                           | 10,60 |
| 9  | Terreni agricoli non esenti                                                                                                                                 | 10,60 |
| 10 | Fabbricati rurali ad uso strumentale                                                                                                                        | 0,00  |
| 11 | Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva                                                                                           | 10,60 |
| 12 | Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | 0,00  |

2. DI DARE ATTO che le aliquote così come deliberate entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo.
3. DI PROVVEDERE a trasmettere copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, con inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente,

Rilevata la necessità di conferire l'immediata eseguibilità a quanto disposto con il presente atto, allo scopo di assicurare una tempestiva pubblicizzazione,

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: n. 12

Consiglieri votanti: n. 10

Astenuti n. 2 (Bavutti, Cordella)

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 2 (Garotta, Miglioli)

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per il resoconto sommario della trattazione del presente argomento, si richiama l'apposito verbale separatamente predisposto.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. Il file, contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare dove viene effettuata la registrazione e sul server comunale) la documentazione della seduta è a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)



# Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano  
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate  
Tel. 029068861 – Fax 02906886210  
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :**

Il Sindaco  
Franco Abate

*Atto sottoscritto digitalmente*

Il Segretario Comunale  
Dott. Carmelo Salvatore Fontana

*Atto sottoscritto digitalmente*



# Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano  
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate  
Tel. 029068861 – Fax 02906886210  
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

## ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 43.

Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi

**Oggetto :** NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

---

**Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;**

Il sottoscritto responsabile del Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 06/07/2020

**Il Responsabile del Settore**

caiola mariagrazia / INFOCERT SPA

---



# Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano  
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate  
Tel. 029068861 – Fax 02906886210  
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

## ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 43.

Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi

**Oggetto :** NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

---

**Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;**

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità contabile è **FAVOREVOLE** .

Pantigliate, li 06/07/2020

Il Responsabile del Settore  
Ragioneria, Entrate e Tributi  
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA

---





# Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano  
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate  
Tel. 029068861 – Fax 02906886210  
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

## La Deliberazione del Consiglio N° 30 del 15/07/2020

[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Lì, 17/07/2020

Il Vice Segretario Comunale  
codazzi marco pietro / INFOCERT SPA

*Atto firmato digitalmente*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge.

---